SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 189**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 1994, n. **500**.

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'art. 9 che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;

Vista la direttiva della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Vista la direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 14 febbraio 1994, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 2.

Definizione

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

a) «lattanti»: i soggetti di meno di dodici mesi di età;

b) «bambini»: i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;

c) «alimenti per lattanti» ovvero «latti per lattanti» ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi quattro-sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di questa fascia di età;

d) «alimenti di proseguimento» ovvero «latti di proseguimento» ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il quarto mese di vita, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per questa fascia di età;

e) «prima infanzia»: fascia di età compresa tra la nascità ed i tre anni;

Art. 3.

Commercializzazione

1. Nessun prodotto, ad eccezione degli alimenti per lattanti, può essere commercializzato o comunque presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita.

Art. 4.

Produzione

1. Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati.

2. Gli alimenti di proseguimento devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione del lattante, dopo il compimento del quarto mese di vità, sia confermata da dati scientifici universalmente accettati.

3. L'impiego degli ingredienti alimentari nella produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati I e II al regolamento.

4. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento si possono utilizzare unicamente le sostanze riportate nell'allegato III al regolamento al fine di soddisfare i requisiti relativi a sostanze minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti azotati e altre sostenze con un particolare scopo nutritivo.

5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli additivi previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1994, n. 225, e successive modificazioni, emanato ai sensi degli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

6. Gli alimenti per lattanti devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato I al regolamento.

7. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi ai criteri fissati nell'allegato II al regolamento.

8. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere per essere pronti per il consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.

Art. 5.

Sostanze estranee

1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti.

Art. 6.

Etichettatura

1. La denominazione di vendita dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* e *d)*, è, rispettivamente, «alimento per lattanti» e «alimenti di proseguimento». Tuttavia nel caso di alimenti prodotti interamente con proteine di latte vaccino la denominazione è, rispettivamente, «latte per lattanti» e «latte di proseguimento».

2. Oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento deve recare le seguenti indicazioni:

a) per gli alimenti per lattanti in generale, una precisazione indicante che il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita quando essi non sono allattati al seno;

b) per gli alimenti per lattanti non arricchiti con ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto sia somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di età, il loro fabbisogno globale di ferro va soddistatto con ulteriori fonti;

c) per gli alimenti di proseguimento, una dicitura indicante che il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione dei soggetti di età superiore ai quattro mesi e che non deve essere utilizzato in sostituzione del latte materno nei primi quattro mesi di vità;

d) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico, espresso in kcal e kJ, nonché del tenore di proteine, carboidrati e lipidi per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

e) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuna delle sostanze minerali c delle vitamine elencate negli allegati I e II al presente regolamento e, se del caso, del contenuto medio di colina, di inositolo e di carnitina per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di proseguimento, le istruzioni riguardanti la corretta preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata.

3. L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta, inoltre, le seguenti indicazioni:

a) una dicitura relativa alla superiorità dell'allattamento al seno;

b) una dicitura che raccomandi di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia oppure di altre persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia.

4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che scoraggino l'allattamento al seno e fare esplicito riferimento alle diciture «umanizzato», «maternizzato» o ad espressioni analoghe; tuttavia il termine «adattato» può essere usato soltanto in conformità a quanto previsto dal comma 7 e dall'allegato IV, punto 1, del regolamento.

5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere precedute dalla dicitura «avvertenza importante» o da diciture equivalenti.

6. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non deve riportare immagini di lattanti, né altre illustrazioni o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto, ad eccezione delle illustrazioni che facilitino l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di preparazione prima del consumo.

7. L'etichettatura degli alimenti per lattanti, tuttavia, puo riportare indicazioni relative alla particolare composizione dell'alimento solo quando ricorrano le condizioni previste nell'allegato IV del regolamento.

8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche alla presentazione dei prodotti all'ambiente nel quale sono esposti per la vendita e alla pubblicità.

Art. 7.

Pubblicità alimenti per lattanti

1. La pubblicità degli alimenti per lattanti può essere effettuata solo attraverso pubblicazioni specializzate in puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche. Essa è comunque soggetta alle condizioni previste dall'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7 e può fornire solamente informazioni a carattere scientifico e concreto che non facciano, in ogni caso, intendere o avvalorare la tesi che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente all'allattamento al seno.

2. Non è consentita la pubblicità in ogni sua forma nei punti di vendita, nonché la distribuzione di campioni ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio.

3. Sono comprese nella fase del commercio al dettaglio, ai sensi del presente regolamento, la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto.

4. I produttori e le persone aventi titolo alla distribuzione degli alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario ovvero attraverso gli operatori sanitari, campioni gratuiti o a basso prezzo o altri omaggi.

Art. 8.

Materiale informativo e didattico

1. Il materiale informativo riguardante i prodotti disciplinati dal presente regolamento, qualora sia destinato alle gestanti e alle madri dei lattanti e dei bambini, deve fornire precise informazioni su:

a) benefici e superiorità dell'allattamento al seno;

b) allattamento materno, preparazione all'allattamento al seno e modalità per assicurarne la continuazione;

c) eventuali conseguenze negative per l'allattamento al seno derivanti dall'introduzione dell'allattamento artificiale parziale;

d) difficile reversibilità della decisione di non allattare al seno;

e) corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti.

2. Il materiale informativo di cui al comma 1, qualora contenga informazioni sull'impiego degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e deve, altresì, fornire informazioni su:

a) conseguenze sociali e finanziarie sulla utilizzazione degli alimenti per lattanti;

b) rischi derivanti alla salute dei soggetti interessati all'utilizzazione non appropriata degli alimenti per lattanti.

3. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono regolamentate le modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, destinate alle famiglie e a tutti gli operatori interessati nello specifico settore.

4. Le forniture gratuite di attrezzature, di materiale didattico o di materiale informativo, destinate a istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su specifica richiesta scritta da parte della direzione sanitaria e approvate dal competente organo dell'unità sanitaria locale. Dette attrezzature o materiali possono essere contrassegnati con il nome o ragione sociale o marchio dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti.

5. Le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo a istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascità ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno in confezioni appositamente predisposte ed etichettate e limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza.

Art. 9.

Esportazione

1. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, destinati all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal Paese importatore, a quanto previsto:

a) dagli articoli 4, 5 e 10 del regolamento oppure dalle norme del Codex Alimentarius «Codex STAN 72/1981» e Codex STAN 156/1987»;

b) dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento;

c) dagli articoli 3, comma 1, lettera *b)*, e 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento si applicano anche alla presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma, l'aspetto, l'imballaggio e i materiali di confezionamento usati.

Art. 10.

Norme transitorie

1. È consentito per un periodo di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'utilizzazione in fase di produzione di confezioni e di etichette conformi alla precedente legislazione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 aprile 1994

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 245

ALLEGATO I

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI PER LATTANTI DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.

(*N.B.* - I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo).

1. *Valore energetico:*

Minimo	Massimo
250 kJ (60 kcal/100 ml)	315 kJ (75 kcal/100 ml)

2. *Proteine.*

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38) per le proteine di latte vaccino.

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25) per le proteine di soia isolate.

2.1. Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino non modificato:

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)	0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

L'indice chimico delle proteine presenti non può essere inferiore all'80% della proteina di riferimento (latte materno, come definito all'allegato VI); tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e di cistina.

Per «indice chimico» si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

2.2. Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino modificato (modifica del rapporto caseina/proteine di siero di latte):

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)	0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

A valore energetico pari, la preparazione deve contenere tutti gli amminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V).

2.3. Alimenti per lattanti a base di proteine di soia isolate, da sole o combinate con proteine di latte vaccino:

Minimo	Massimo
0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)	0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

Per la preparazione di questi alimenti possono essere utilizzati unicamente proteine di soia isolate.

L'indice chimico non può essere inferiore all'80% di quello della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato VI).

A valore energetico pari la preparazione deve contenere una quantità di metionina almeno pari a quella contenuta nella proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V).

Il tenore di L-carnitina non può essere inferiore a 1,8 μmole/100 kJ (7,5 μmole/100 kcal).

2.4. In tutti i casi si possono aggiungere amminoacidi alle preparazioni unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.

3. *Lipidi:*

Minimo	Massimo
0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal)	1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal)

3.1. È vietato l'impiego di:

olio di sesamo;

olio di semi cotone;

oli contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi.

3.2. Acido laurico:

Minimo	Massimo
—	15% dei grassi totali

3.3. Acido miristico:

Minimo	Massimo
—	15% dei grassi totali

3.4. Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati):

Minimo	Massimo
70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal)	285 mg/100 kJ (1.200 mg/100 kcal)

4. *Glucidi*

Minimo	Massimo
1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

4.1. Possono essere utilizzati soltanto i glucidi sottoelencati:

lattosio;
maltosio;
saccarosio;
maltodestrina;
sciroppo di glucosio o sciroppo di glucosio disidratato;
amido precotto;
amido gelatinizzato. } (naturalmente esenti da glutine)

4.2. Lattosio:

Minimo	Massimo
0,85 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal)	—

Questa disposizione non si applica agli alimenti per lattanti nei quali le proteine di soia costituiscono oltre il 50% del tenore totale di proteine.

4.3. Saccarosio:

Minimo	Massimo
—	20% dei glucidi totali

4.4. Amido precotto e/o amido gelatinizzato:

Minimo	Massimo
—	2 g/100 ml e 30% dei glucidi totali

5. *Elementi minerali*

5.1. Alimenti a base di proteine di latte vaccino:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Sodio (mg)	5	14	20	60
Potassio (mg)	15	35	60	145
Cloro (mg)	12	29	50	125
Calcio (mg)	12	—	50	—
Fosforo (mg)	6	22	25	90
Magnesio (mg)	1,2	3,6	5	15
Ferro (mg) (1)	0,12	0,36	0,5	1,5
Zinco (mg)	0,12	0,36	0,5	1,5
Rame (µg)	4,8	19	20	80
Iodio (µg)	1,2	—	5	—

(1) Limite applicabile alle preparazioni arricchite con ferro

Il rapporto calcio/fosforo deve essere compreso tra 1,2 e 2,0

5.2. Alimenti a base di proteine di soia, da sole o unitamente a proteine di latte vaccino.

Si applicano tutti i requisiti stabiliti al paragrafo 5.1., ad eccezione di quelli relativi a ferro e zinco, che sono i seguenti:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Zinco (mg)	0,18	0,6	0,75	2,4

6. *Vitamine*:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg-ER) (1)	14	43	60	180
Vitamina D (µg) (2)	0,25	0,65	1	2,5
Tiamina (µg)	10	—	40	—
Riboflavina (µg)	14	—	60	—
Nicotinamide (µg-EN) (3)	60	—	250	—
Acido pantotenico (µg)	70	—	300	—
Vitamina B_6 (µg)	9	—	35	—
Biotina (µg)	0,4	—	1,5	—
Acido folico (µg)	1	—	4	—
Vitamina B_{12} (µg)	0,025	—	0,1	—
Vitamina C (mg)	1,9	—	8	—
Vitamina K (µg)	1	—	4	—
Vitamina E (mg-α-ET) (4)	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	—	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	—

(1) ER = equivalente retinolo trans
(2) Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U I di vitamina D
(3) EN = equivalente niacina = mg acido nicotinico + mg triptofano/60
(4) α-ET = d-α-equivalente tocoferolo

ALLEGATO II

COMPOSIZIONE ESSENZIALE DEGLI ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO DOPO RICOSTITUZIONE SECONDO LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE.

(*N.B* - I valori indicati si riferiscono al prodotto pronto per il consumo).

1 *Valore energetico*

Minimo	Massimo
250 kJ/100 ml (60 kcal/100 ml)	315 kJ/100 ml (80 kcal/100 ml)

2. *Proteine*.

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,38) per le proteine di latte vaccino

(Tenore di proteine = tenore di azoto × 6,25) per le proteine di soia isolate

Minimo	Massimo
0,5 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal)	1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal)

L'indice chimico delle proteine presenti non può essere inferiore all'80% della proteina di riferimento (caseina, come definita all'allegato VI).

Per «indice chimico» si intende il più basso rapporto esistente tra la quantità di ciascun amminoacido essenziale della proteina di controllo e la quantità di ciascun amminoacido corrispondente nella proteina di riferimento.

Per gli alimenti di proseguimento a base di proteina di soia, singolarmente oppure unitamente a proteine di latte vaccino, possono essere utilizzate solo proteine isolate di soia.

Agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, nella proporzione necessaria a tal fine.

3. *Lipidi:*

Minimo	Massimo
0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal)	1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal)

3.1. È vietato l'impiego di:

olio di sesamo;

olio di cotone;

oli contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi.

3.2. Acido laurico:

Minimo	Massimo
—	15% dei grassi totali

3.3. Acido miristico:

Minimo	Massimo
—	15% dei grassi totali

3.4. Acido linoleico (sotto forma di gliceridi = linoleati):

Minimo	Massimo
70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal): questo limite si applica soltanto agli alimenti di seguito contenenti oli vegetali	—

4. *Glucidi:*

Minimo	Massimo
1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal)	3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal)

4.1. È vietato l'impiego di ingredienti contenenti glutine.

4.2. Lattosio:

Minimo	Massimo
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)	—

Questa disposizione non si applica agli alimenti di seguito nei quali le proteine di soia isolate costituiscono oltre il 50% delle proteine totali.

4.3. Saccarosio, fruttosio, miele:

Minimo	Massimo
—	Isolatamente oppure insieme: 20% dei glucidi totali

5. *Elementi minerali.*

5.1.

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Ferro (mg)	0,25	0,5	1	2
Iodio (µg)	1,2	—	5	—

5.2. Zinco.

5.2.1. Alimenti di proseguimento a base di latte vaccino:

Minimo	Massimo
0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal)	—

5.2.2. Alimenti di proseguimento contenenti proteine di soia isolate, singolarmente o insieme a latte vaccino:

Minimo	Massimo
0,18 mg/100 kJ (0,75 mg/100 kcal)	—

5.3. Altri sali minerali.

I valori non possono essere inferiori a quelli riscontrati di norma nel latte vaccino, eventualmente ridotti nella stessa proporzione del valore proteico degli alimenti di proseguimento rispetto al latte vaccino. La composizione tipo del latte vaccino è fornita a titolo indicativo nell'allegato VII.

5.4. Il rapporto calcio/fosforo non può essere superiore a 2,0.

6. *Vitamine*:

	Per 100 kJ		Per 100 kcal	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
Vitamina A (µg-ER) (1)	14	43	60	180
Vitamina D (µg) (2)	0,25	0,75	1	3
Vitamina C (mg)	1,9	—	8	—
Vitamina E (mg-α-ET) (3)	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,1 mg per 100 kJ disponibili	—	0,5/g di acidi grassi polinsaturi espressi in acido linoleico, ma in nessun caso inferiore a 0,5 mg per 100 kcal disponibili	—

(1) ER = equivalente retinolo trans.
(2) Sotto forma di colecalciferolo, di cui 10 µg = 400 U.I. di vitamina D.
(3) α-ET = d-α-equivalente tocoferolo.

ALLEGATO III

ELEMENTI NUTRITIVI

1. *Vitamine:*

Vitamina	Formula vitaminica
Vitamina A	Retinolo acetato Retinolo palmitato beta-Carotene Retinolo
Vitamina D	Vitamina D_2 (ergocalciferolo) Vitamina D_3 (colecalciferolo)
Vitamina B_1	Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato
Vitamina B_2	Riboflavina Riboflavina-5'-fosfato, sodio
Niacina	Nicotinamide Acido nicotinico
Vitamina B_6	Piridossina cloridrato Piridossina-5-fosfato
Folato	Acido folico
Acido pantotenico	D-pantotenato, calcio D-pantotenato, sodio Pantotenolo
Vitamina B_{12}	Cianocobalamina Idrossocobalamina
Biotina	D-biotina

Vitamina	Formula vitaminica
Vitamina C	Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio Acido 6-palmitol-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) Ascorbato di potassio
Vitamina E	D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferolo acetato DL-alfa-tocoferolo acetato
Vitamina K	Phyllochinone (Fitomenadione)

2. *Sali minerali*

Elementi minerali	Sali autorizzati
Calcio (Ca)	Carbonato di calcio Cloruro di calcio Sali di calcio dell'acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Sali di calcio dell'acido ortofosforico Idrossido di calcio
Magnesio (Mg)	Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Ossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido ortofosforico Solfato di magnesio Gluconato di magnesio Idrossido di magnesio Sali di magnesio dell'acido citrico
Ferro (Fe)	Citrato ferroso Gluconato ferroso Lattato ferroso Solfato ferroso Citrato ferrico di ammonio Fumarato ferroso Difosfato ferrico (pirofosfato ferrico)
Rame (Cu)	Citrato rameico Gluconato rameico Solfato rameico Complesso rame-lisina Carbonato rameico
Iodio (I)	Ioduro di potassio Ioduro di sodio Iodato di potassio
Zinco (Zn)	Acetato di zinco Cloruro di zinco Lattato di zinco Solfato di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Ossido di zinco
Manganese (Mn)	Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Solfato di manganese Gluconato di manganese
Sodio (Na)	Bicarbonato di sodio Cloruro di sodio Citrato di sodio Gluconato di sodio Carbonato di sodio Lattato di sodio Sali di sodio dell'acido ortofosforico Idrossido di sodio
Potassio (K)	Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Sali di potassio dell'acido citrico Gluconato di potassio Lattato di potassio Sali di potassio dell'acido ortofosforico Idrossido di potassio

3. *Amminoacidi e altri composti azotati:*

L-arginina e suo cloridrato
L-cistina e suo cloridrato
L-istidina e suo cloridrato
L-isoleucina e suo cloridrato
L-leucina e suo cloridrato
L-lisina e suo cloridrato
L-cisteina e suo cloridrato
L-metionina
L-fenilalanina
L-treonina
L-triptofano
L-tirosina
L-valina
L-carnitina e suo cloridrato
Taurina

4. *Altri.*

Colina
Cloruro di colina
Citrato di colina
Bitartrato di colina
Inositolo

ALLEGATO IV

CRITERI DI COMPOSIZIONE PER GLI ALIMENTI PER LATTANTI CHE GIUSTIFICANO UNA INDICAZIONE CORRISPONDENTE.

Indicazione relativa a	*Condizioni che giustificano l'indicazione*
1. Proteina adattata	Il tenore di proteina è inferiore a 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) e il rapporto proteine di siero del latte/caseine non è inferiore a 1,0
2. Basso tenore di sodio	Il tenore di sodio è inferiore a 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal)
3. Assenza di saccarosio	Assenza di saccarosio
4. Unicamente lattosio	Il lattosio è l'unico glucide presente
5. Assenza di lattosio	Assenza di lattosio (1)
6. Arricchito con ferro	Aggiunta di ferro

(1) Determinate con un metodo i cui limiti di rivelazione verranno stabiliti in una fase successiva

---

ALLEGATO V

AMMINOACIDI ESSENZIALI E SEMIESSENZIALI PRESENTI NEL LATTE MATERNO

La composizione degli amminoacidi essenziali e semiessenziali presenti nel latte materno, espressa in mg per 100 kJ e 100 kcal, è la seguente:

	per 100 kJ (1)	per 100 kcal
Arginina	16	69
Cistina	6	24
Istidina	11	45

	per 100 kJ (1)	per 100 kcal
Isoleucina	17	72
Leucina	37	156
Lisina	29	122
Metionina	7	29
Fenilalanina	15	62
Treonina	19	80
Triptofano	7	30
Tirosina	14	59
Valina	19	80

(1) 1 kJ = 0,239 kcal.

ALLEGATO VI

COMPOSIZIONE DEGLI AMMINOACIDI DELLA CASEINA E DELLA PROTEINA DEL LATTE MATERNO

La composizione degli amminoacidi della caseina e della proteina del latte materno (mg/100 g di proteine) è la seguente:

	Caseina (1)	Latte materno (1)
Arginina	3,7	3,8
Cistina	0,3	1,3
Istidina	2,9	2,5
Isoleucina	5,4	4,0
Leucina	9,5	8,5
Lisina	8,1	6,7
Metionina	2,8	1,6
Fenilalanina	5,2	3,4
Treonina	4,7	4,4
Triptofano	1,6	1,7
Tirosina	5,8	3,2
Valina	6,7	4,5

(1) Il tenore di amminoacidi negli alimenti e dati biologici sulle proteine. FAO, studi nutrizionali n. 24, Roma 1970, voci 375 e 383.

ALLEGATO VII

I SALI MINERALI PRESENTI NEL LATTE VACCINO

A titolo indicativo sono riportati qui di seguito i sali minerali presenti nel latte vaccino espressi per 100 g di solidi non grassi e per grammi di proteine:

	Per 100 g di SNG (1)	Per g di proteine
Sodio (mg)	550	15
Potassio (mg)	1.680	43
Cloruro (mg)	1.050	28
Calcio (mg)	1.350	35
Fosforo (mg)	1.070	28
Magnesio (mg)	135	3,5
Rame (µg)	225	6
Iodio	NS (2)	NS

(1) SNG = solidi non grassi.
(2) NS = non specificato: oscilla secondo la stagione e le condizioni di stabulazione.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. n. 111/1992 reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare». Si trascrive il testo del relativo art. 9:

«Art. 9 *(Disposizioni specifiche)*. — 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato 1.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione».

— La direttiva n. 91/321/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175/35 del 4 luglio 1991) reca: «Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento».

— La direttiva n. 92/52/CEE (ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 79 dell'8 ottobre 1992) reca: «Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi».

— Il D.M. 31 marzo 1965, e successive modificazioni reca: «Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari».

— Il D.M. 21 marzo 1973 reca: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze di uso personale».

— Il D.Lgs. n. 109/1992 reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

— Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 111/1992 è il seguente:

«Art. 11 *(Commissione tecnico-consultiva)*. — Nella materia di cui al presente decreto svolge funzioni tecnico-consultiva la commissione costituita ai sensi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 4:

— Il D.M. n. 225/1994 approva il regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1965 concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

94G0528

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1994.

Determinazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1989, registro n. 15 Finanze, foglio n. 314, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1989, concernente la variazione dell'aliquota d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10,00 per cento;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, la rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1° luglio 1993 e radiazione dalla tariffa di alcuni tipi di condizionamenti;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 18 maggio 1994 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate in data 3 giugno 1994 dall'anzidetto Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto Comitato, di non procedere ad una revisione della tariffa e dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi, si riconosce la necessità di rideterminare le aliquote d'imposta di fabbricazione nonché, la misura dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi sono stabilite nelle misure di seguito indicate unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	45,835	55,825
2) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Svedesi S/40»	98,53	47,85
3) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	133,92	111,65
4) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	134,37	111,65
5) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	1108,81	1595
6) Scatola di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Lady-S»	41,365	39,875
7) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	59,48	47,85
8) Busta di cartone con 10 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	60,04	63,80
9) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	87,28	63,80
10) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	88,70	63,80

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
	—	
11) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Maxi-Box»	166,90	159,50
12) Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Maxi-Box S»	166,90	159,50

Art. 2.

Le aliquote di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi sono stabilite per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nelle misure di seguito indicate:

Cerini	L.	12
Svedesi	»	33
Bossoli	»	20
Controvento	»	66
Caminetto.	»	174
Lady-S	»	33
Minerva.	»	30
Minerva giganti	»	80
Familiari	»	12
Maxi-Box.	»	12

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore, con effetto, dal 1° luglio 1994.

Roma, 15 luglio 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5322

DECRETO 8 agosto 1994.

Modalità per il versamento dell'imposta del 15 per cento da parte dei fondi pensione e per lo scomputo del credito d'imposta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, con il quale si stabilisce che sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa un'imposta del 15 per cento secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, applicando, per quanto riguarda la riscossione della predetta imposta, le disposizioni previste per le imposte sui redditi;

Visto l'art. 13, comma 7, del decreto legislativo n. 124, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che, nell'attribuire al fondo pensione un credito di imposta pari a quindici ottantacinquesimi dei contributi gravati dall'imposta del 15 per cento prevista dal comma 5 dell'art. 13 sopracitato, stabilisce, tra l'altro, che detto credito di imposta è scomputato dal fondo pensione innanzitutto dall'ammontare della predetta imposta del 15 per cento e, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto legislativo n. 124, nel testo modificato dall'art. 4 del menzionato decreto legislativo n. 585;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, che modifica l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124, ai sensi del quale le disposizioni di cui al citato art. 13 commi 5 e 7, hanno effetto dal 1° luglio 1994;

Visti i decreti ministeriali del 16 novembre 1989, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 novembre e del 6 dicembre 1989, con i quali sono stati approvati la distinta per il versamento allo sportello dei concessionari Mod. 1 e il bollettino di conto corrente postale Mod. 11;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario e mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Rilevato che i versamenti dell'imposta sui contributi affluiti al fondo pensione non possono essere registrati sul conto fiscale;

Ritenuta la necessità di istituire un condice-tributo per il versamento della predetta imposta;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il versamento dell'imposta di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, da effettuarsi si sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è istituito il codice-tributo 1124, denominato: «imposta sui contributi affluiti ai fondi pensione» e va utilizzata la distinta Mod. 1, modulario F, riscossione n. 1, o il bollet-

tino di conto corrente Mod. 11, modulario F, riscossione n. 11, intestato al concessionario della riscossione. Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento o sul bollettino di conto corrente postale è il mese e l'anno di ricezione dei contributi. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli vanno integrate con il predetto codice-tributo, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 2.

1. Il presupposto per l'attribuzione del credito di imposta previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto legisltaivo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, a fronte dei contributi di cui al comma 5 dello stesso articolo, è rappresentato dall'erogazione, da parte del fondo pensione, delle prestazioni o dalla liquidazione, da parte del fondo stesso, dei riscatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto legislativo.

2. Il credito d'imposta corrisponde ai quindici ottantacinquesimi dei contributi assoggettati in ciascun anno all'imposta di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo richiamato nel precedente comma, rivalutati mediante l'applicazione del montante unitario, calcolato sulla base dei tassi annui effettivi di rendimento del fondo. Per l'anno in cui i contributi sono stati assoggettati a tassazione e per quello in cui è stata erogata la prestazione o liquidato il riscatto, il tasso annuo è ragguagliato al numero dei mesi compresi, rispettivamente, dal mese successivo a quello del versamento dell'imposta del quindici per cento fino all'ultimo mese dell'anno e dal primo mese dell'anno fino a quello nel corso del quale è erogata la prestazione o liquidato il riscatto.

3. Sulla parte del montante dei contributi convertiti sotto forma di pensione, il credito d'imposta corrispondente è attribuito ripartendolo in rate annuali costanti in ragione della durata della vita media residua del beneficiario della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1994

Il Ministro delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MASTELLA

94A5323

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 luglio 1994.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del 1° centenario della fondazione della Banca d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1451, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100;

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale del 3, novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1993, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del 1° centenario della fondazione della Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 13 dicembre 1993, concernente le modalità di cessione delle suddette monete nella versione «ordinaria» e in quella «proof»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1994, concernente la proroga dei termini di prenotazione delle monete in questione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

I contingenti, in valore nominale, delle nuove monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del 1° centenario della fondazione della Banca d'Italia vengono così stabiliti:

L. 31.250.000 per le monete da L. 500 pari a n. 62.500 pezzi;

L. 12.500.000 per le monete da L. 200 pari a n. 62.500 pezzi;

L. 6.250.000 per le monete da L. 100 pari a n. 62.500 pezzi.

Le serie — costituite dalle suddette monete — cedute ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, risultano pari a n. 52.100 emesse nella versione «ordinaria» e n. 10.400 emesse nella versione «proof».

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5196

DECRETO 30 luglio 1994.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 agosto-14 settembre 1994, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti all esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assunere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto minsteriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 1994, con il quale è stato fissato nella misura del 9,75 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio-14 agosto 1994;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 agosto-14 settembre 1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 9,70 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 5 agosto-14 settembre 1994, è pari al 9,70 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1994, è pari al 10,20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A5376

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 luglio 1994.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1989, 20 giugno 1991 e 25 luglio 1991 con i quali è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Lombardia, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Completamento, rifacimento e ampliamento della rete idricato» del comune di Urgnano (Bergamo) dell'importo complessivo di L. 1.175.000.000;

Vista la deliberazione n. 418173000 del 25 ottobre 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 1.057,5 milioni al sopracitato progetto;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le

economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Vista la perizia suppletiva e di variante del marzo 1992, a firma del direttore dei lavori geom. Mauro Dalzano, per un importo invariato di L. 1.175.000.000, riguardante opere non previste nel progetto originario consistenti nella diversa tecnica di trivellazione del pozzo, posa in opera di due elettropompe, posa in opera di tubazioni, con la quale si propone di utilizzare per le maggiori spese le somme derivanti dalle economie di appalto ammontanti a L. 83.037.500;

Vista la deliberazione n. 313 in data 4 agosto 1992 con la quale la giunta comunale del comune di Urgnano (Bergamo) ha approvato la succitata perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori di L. 860.487.500;

Visti la nota n. 1261 del 7 aprile 1993 con la quale il dirigente del servizio provinciale del genio civile di Milano ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sulla citata perizia suppletiva e di variante;

Vista la delibera 25 maggio 1993, n. 36573, della giunta della regione Lombardia, con la quale viene chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/91, per i citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Lombardia è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del progetto di «Completamento, rifacimento e ampliamento della rete idrica» del comune di Urgnano (Bergamo), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 1.057,5 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia di variante e suppletiva richiamata nelle premesse.

Roma, 25 luglio 1994

Il Ministro: RADICE

94A5325

DECRETO 25 luglio 1994.

Autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto per l'esecuzione di lavori suppletivi e di variante di progetti originari in materia di acquedotti non di competenza statale finanziati con mutui da parte della Cassa depositi e prestiti a favore della regione Toscana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 1988);

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1989 con il quale è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 38 e 42, della citata legge, la concessione da parte della Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Toscana, di mutui finalizzati alla attuazione di vari interventi acquedottistici fra i quali quello riguardante il «Progetto di risanamento ed adeguamento dei sistemi acquedotto per capoluogo e frazioni» del comune di Pontremoli (Massa Carrara), dell'importo complessivo di L. 6.394.383.631;

Vista la deliberazione n. 417770300 dell'8 giugno 1990 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha assentito un mutuo di lire 5.755 milioni al sopracitato progetto;

Visto che sono in corso di ultimazione i lavori per la realizzazione del progetto originario finanziato;

Considerato che a seguito di convenzione tra il comune e la regione Toscana non è possibile affidare alla stessa impresa esecutrice dei lavori originari la realizzazione di ulteriori opere da eseguire con le consistenti economie di appalto disponibili dell'importo di L. 994.986.243;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», in particolare l'art. 20, comma 1, secondo il quale «le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministero competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento»;

Visto il «Progetto per l'utilizzazione delle economie di appalto per l'integrazione e il completamento del progetto originario», a firma dell'ing. Enrico Tondin, del maggio 1993, per un importo complessivo di L. 994.986.243 (pari alle economie realizzate), con il quale si intende eseguire ulteriori lavori per sanare situazioni di grave insufficienza idrica evidenziate durante l'esecuzione dei lavori previsti dal progetto originario;

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 354 in data 27 settembre 1993 con la quale il comune di

Pontremoli ha approvato il succitato progetto, per un importo complessivo di L. 994.986.243, pari alle economie realizzate sul progetto originario;

Visto il voto n. 3120 del 1° dicembre 1993 con il quale il C.R.T.A., ha espresso parere favorevole, in linea tecnica, sul suddetto progetto;

Vista la delibera 21 febbraio 1994, n. 1499, della giunta della regione Toscana, con la quale viene approvato in linea tecnica il progetto e chiesta al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di appalto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 412/1991, per citati lavori suppletivi e di variante;

Viste le risultanze favorevoli dell'istruttoria compiuta sugli elaborati della perizia in argomento, ai fini della rispondenza degli interventi in essa previsti ai requisiti di ammissibilità fissati dalla deliberazione C.I.P.E. del 14 giugno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la regione Toscana è autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dall'appalto del «Progetto di risanamento ed adeguamento dei sistemi di acquedotto per il capoluogo e frazioni» del comune di Pontremoli (Massa Carrara), finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti di lire 5.755 milioni, per l'esecuzione dei lavori suppletivi e di variante al progetto medesimo di cui al progetto richiamato nelle premesse.

Roma, 25 luglio 1994

Il Ministro: RADICE

94A5326

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994.

Autorizzazione alla Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza ed a tutti rischi compresi nel ramo tutela giudiziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano;

Viste le istanze in data 20 febbraio 1992 ed in data 19 novembre 1992, con le quali la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami assistenza e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 23 febbraio 1994, n. 400200, con la quale l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 7 aprile 1994 ha espresso parere favorevole al rilascio dlel'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Maeci - Società mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicura-

tiva nel ramo assistenza e a tutti i rischi rientranti nel ramo tutela giudiziaria, diversi dal rischio autoveicoli, al cui esercizio la predetta impresa risulta già autorizzata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 1994

Il direttore generale: CINTI

94A5195

DECRETO 8 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mutua assicurazioni Sardegna S.m.s.», con sede legale in Cagliari e sede operativa in S. Albino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la lettera in data 24 maggio 1994, n. 460504, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha proposto l'adozione nei confronti della Mutua assicurazioni Sardegna S.m.s., con sede legale in Cagliari e sede operativa in S. Albino (Siena) del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono il presupposto per la proposta anzidetta e che si intendono qui integralmente recepiti;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449/1959;

Visto l'art. 75 della predetta legge n. 295/1978, il quale demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 28 giugno 1994 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Vista la nota in data 6 luglio 1994, n. 443716, con la quale l'ISVAP ha comunicato che, a seguito delle verifiche effettuate, non esistono attività attribuibili alla predetta società di mutuo soccorso;

Ritenuto pertanto opportuno disporre la liquidazione coatta amministrativa senza procedere alla nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Mutua assicurazioni Sardegna S.m.s., con sede legale in Cagliari e sede operativa in S. Albino (Siena) è posta in liquidazione coatta amministrativa;

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 20, non si procede alla nomina del commissario liquidatore della Mutua assicurazione Sardegna S.m.s. per assoluta mancanza di attività della società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1994

Il Ministro: GUTTI

94A5328

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 luglio 1994.

Prezzi dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» che stabilisce che il prezzo di vendita delle targhe di veicoli a motore o da essi rimorchiati è determinato sulla base di un costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato;

Visto l'art. 260, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», che stabilisce che il sistema di targatura individuato dal predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 239, comma 7, del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della M.C.T.C.;

Visto l'art. 261, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che determina l'utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1993, mediante il quale è stato fissato, con decorrenza 1° ottobre 1993 il prezzo di vendita dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi;

Vista la lettera del 21 dicembre 1993, Div. XII, n. 3100985, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di produzione delle targhe previste dall'art. 100 del decreto legislativo n. 285/1992, nonché dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori previsti dall'art. 97 del decreto legislativo n. 285/1992 citato;

Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il prezzo di vendita delle targhe e dei contrassegni indicati nelle premesse, è fissato nella misura seguente:

Categoria di veicoli	Costo di produzione	Quota di maggiorazione
Ciclomotori:		
contrassegno di identificazione	12.300	6.150
Motoveicoli:		
targa, anche se con sigla EE (*) o di prova	17.900	8.950
Autoveicoli:		
targa anteriore + targa posteriore, anche se con sigla CD o EE (*)	35.700	17.850
targa di prova	19.200	9.600
Rimorchi di autoveicoli:		
targa di immatricolazione	19.200	9.600
targa ripetitrice	28.000	14.000
Macchine agricole:		
targa delle macchine semoventi, anche se di prova	17.900	8.950
targa di immatricolazione delle macchine trainate	19.200	9.600
targa ripetitrice	17.900	8.950
Macchine operatrici:		
targa delle macchine semoventi, anche se di prova	17.900	8.950
targa d'immatricolazione delle macchine trainate	19.200	9.600
targa ripetitrice	17.900	8.950

(*) Corredate di bollini autoadesivi.

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione nonché della quota di maggiorazione dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

2. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al capo IX - cap. 2371 e, per un terzo, al capo XV, cap. 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al cap. 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici, rispettivamente nelle misure dell'80 per cento e del 20 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1994

Il Ministro: FIORI

94A5327

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 19 luglio 1994, n. 1.

Disposizioni in ordine alle modalità di intervento del Fondo nazionale di garanzia, di cui al decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991, emanato ai sensi dell'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

1. L'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991 (d'ora in avanti «decreto») disciplina gli interventi del Fondo nazionale di garanzia, istituito dall'art. 15 della legge n. 1/1991 a tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, della legge sopra citata, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. Il Fondo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 417, è dotato di personalità giuridica.

In relazione a quesiti pervenuti in ordine alle disposizioni del richiamato art. 5 del decreto, si precisa che, ai fini degli interventi, il Fondo si atterrà alle indicazioni di seguito fornite.

Condizione per l'intervento del Fondo è la dichiarazione di insolvenza degli intermediari conseguente alla dichiarazione di fallimento o, se soggetti a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza ovvero alla omologazione del concordato preventivo cui siano stati ammessi.

Ai fini dell'attivazione delle singole procedure di intervento, l'ordine delle insolvenze è stabilito avendo riguardo, a seconda dei casi, alla data di deposito dello stato passivo o di passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo.

2. I creditori ammessi allo stato passivo — compresi quelli i cui crediti siano stati ammessi con riserva, formino oggetto di impugnazione ovvero per i cui crediti sia pendente altra domanda proposta nella stessa procedura da cui dipende la definitività dell'ammissione — possono avanzare, a mezzo raccomandata con a.r., istanza al Fondo entro trenta giorni dallo scadere del termine per le impugnazioni, di cui agli articoli 100 e 209 della legge fallimentare; in caso di concordato preventivo il termine di trenta giorni decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e l'ammissione è definitiva qualora avverso il credito non siano state mosse contestazioni.

Nel caso in cui l'esecutività dello stato passivo sia precedente alla data della presente circolare, il predetto termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza al Fondo decorre dalla data di pubblicazione della circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora tale decorrenza sia più favorevole per il creditore istante.

Nell'istanza l'avente diritto deve indicare l'ammontare del credito — quale risulta dallo stato passivo — specificando se l'ammissione del credito allo stato passivo sia o meno definitiva ovvero se sia pendente altra domanda proposta nella stessa procedura da cui dipende la definitività dell'ammissione. Inoltre, deve documentare:

l'ammissione del credito allo stato passivo, mediante esibizione di copia autentica dello stesso (per la parte che interessa);

se l'ammissione del credito è stata o meno oggetto di opposizione o impugnazione allo scadere del termine, mediante esibizione di certificato della cancelleria; in caso di concordato preventivo, copia della sentenza di omologa con attestazione del passaggio in giudicato, e certificato della cancelleria dal quale risulti se il credito è stato o meno oggetto di contestazione;

che non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione dalla garanzia del Fondo, di cui all'art. 2, comma 3, e all'art. 5, comma 6, del decreto, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per la nozione di controllo si fa riferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 1/1991, al dettato dell'art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ora sostituito dall'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Il Fondo, sulla scorta delle istanze presentate entro il termine di trenta giorni di cui al punto 2, primo capoverso, procede a quantificare i propri impegni relativi alle posizioni della procedura concorsuale computabili allo scadere del termine stesso — quali risultanti dallo stato passivo, includendo i crediti la cui ammissione non è definitiva ovvero quelli per i quali sia pendente altra domanda proposta nella stessa procedura da cui dipende la definitività dell'ammissione — tenendo conto del limite di pagamento di ciascun credito, pari al 25% del medesimo, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto.

Ove l'ammontare degli impegni così quantificati non ecceda la percentuale del 40% delle giacenze del Fondo nelle sezioni *A* e *B* — ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto — calcolate alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di intervento, al netto di eventuali somme introitate a fronte di contributi futuri, il Fondo dispone l'esecuzione dei pagamenti nei confronti degli aventi diritto.

Con riferimento ai crediti per i quali l'ammissione allo stato passivo non sia definitiva ovvero risulti pendente altra domanda proposta nella stesssa procedura da cui dipende la definitività dell'ammissione, il Fondo provvede ai necessari accantonamenti, in conti individuali rubricati a nome del singolo cliente.

4. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni superi il 40% delle proprie giacenze, determinate secondo quanto previsto al punto 3, secondo capoverso, il Fondo provvede al pagamento parziale agli aventi diritto — ovvero ai relativi accantonamenti — nei limiti consentiti dalle disponibilità utilizzabili ed in proporzione all'entità dei singoli crediti. Per le quote di credito non pagate si procede alla contribuzione suppletiva di cui all'art. 3, comma 9, del decreto, da effettuarsi secondo le seguenti modalità.

Nel mese di dicembre di ciascun anno, e con riferimento al complesso degli interventi per i quali gli impegni quantificati risultino eccedenti il limite stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto, il Fondo chiede alla Banca d'Italia ed alla Consob di attivare presso il Ministro del tesoro la procedura di richiesta di versamento del contributo suppletivo di cui all'art. 3, comma 9, del decreto, in misura pari all'ammontare delle quote di credito non pagate.

Ai fini di cui sopra, il Fondo indica la percentuale di contribuzione da applicare alla base impositiva di più recente determinazione, avendo presente che, nel corso di ciascun periodo di contribuzione, la contribuzione medesima non può eccedere la percentuale del 2% dei proventi lordi derivanti all'intermediario dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare ed il limite di cui all'art. 3, comma 9, del decreto.

5. Nell'ipotesi in cui, per effetto dei limiti alla contribuzione suppletiva, non si renda possibile chiedere il versamento dell'intera somma necessaria a soddisfare nella misura del 25% i crediti degli istanti, si procederà comunque alla contribuzione suppletiva e, sulla base delle disponibilità utilizzabili, il Fondo provvederà al pagamento dei crediti — ovvero ai relativi accantonamenti — tenendo conto dell'ordine delle insolvenze e, con riferimento all'insolvenza i cui crediti non saranno integralmente soddisfatti, in misura proporzionale all'ammontare dei crediti stessi.

Nel provvedimento di cui all'art. 3, comma 9, del decreto Ministro del tesoro fissa anche il termine entro il quale improrogabilmente deve farsi luogo alla contribuzione che, a prescindere dalla data di incasso, rimane destinata al soddisfacimento dei crediti in relazione ai quali è stata richiesta; a tal fine, il Fondo ne tiene evidenza.

I creditori che il Fondo non sia stato comunque in grado di soddisfare nella misura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto, sono pagati a far data dal 1° gennaio di ogni anno, a valere sulle giacenze del Fondo calcolate a seguito delle nuove contribuzioni e secondo l'ordine degli interventi ad essi relativi nell'anno precedente.

6. Nei casi di dichiarazioni tardive di crediti (art. 101 della legge fallimentare) e di opposizioni allo stato passivo da parte dei creditori esclusi (art. 98 della legge fallimentare), il termine di trenta giorni per la presentazione delle istanze al Fondo decorre dal giorno in cui i relativi crediti siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale.

In tali casi — ovvero nei casi di istanze di intervento presentate al Fondo oltre il prescritto termine di trenta giorni di cui al punto 2, primo capoverso e di cui al presente punto, primo capoverso — qualora l'istanza d'intervento pervenga al Fondo entro il 30 novembre dell'anno di deposito dello stato passivo, il Fondo esamina tutte le istanze della specie pervenute entro tale data ed interviene tenendo conto dell'ordine dell'insolvenza alla quale il credito si riferisce.

A tal fine:

a) nel caso in cui non vi siano residui non soddisfatti della stessa o di altre insolvenze, il Fondo provvede al pagamento e il limite di rimborso di cui all'art. 5, comma 4, del decreto viene calcolato avendo riguardo alle giacenze in essere al 30 novembre;

b) nel caso vi siano residui non soddisfatti della stessa o di altre insolvenze per effetto dell'applicazione del limite di cui all'art. 5, comma 4, del decreto, i crediti di cui si tratta vengono computati in sede di attivazione della procedura di richiesta di versamento del contributo suppletivo di cui all'art. 3, comma 9, del decreto. Il pagamento è effettuato tenendo conto dell'ordine dell'insolvenza alla quale detti crediti si riferiscono e gli stessi sono trattati alla stregua dei residui relativi all'insolvenza medesima;

c) nel caso in cui detti crediti non possano comunque essere soddisfatti nella misura di cui all'art. 5, comma 3, del decreto sono pagati — a far data dal 1° gennaio successivo — a valere sulle disponibilità del Fondo quali emergono a seguito delle nuove contribuzioni, secondo l'ordine dell'insolvenza alla quale si riferiscono.

I crediti per i quali, per qualsiasi ragione, l'istanza d'intervento sia pervenuta al Fondo dopo il 30 novembre di cui sopra, sono pagati a far data dal 1° gennaio successivo a valere sulle disponibilità del Fondo quali emergono a seguito delle nuove contribuzioni. Essi sono trattati alla stregua dei residui dell'insolvenza alla quale si riferiscono e ai fini del pagamento si applicano le regole di cui sopra.

7. Al momento dell'effettuazione del pagamento l'avente diritto esibisce al Fondo una dichiarazione del competente organo della procedura concorsuale, con la quale lo stesso attesta se sono state fatte ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura. Il Fondo, tenuto conto dell'ammontare delle eventuali ripartizioni effettuate provvede a pagare entro il limite del 25% del credito ammesso, la porzione di credito rimasta ancora insoddisfatta in sede fallimentare. Nel caso in cui risultino pendenti istanze di revocazione, il Fondo provvede ai necessari accantonamenti secondo le modalità di cui al punto 3, ultimo capoverso, della presente circolare.

Contestualmente a ciascun pagamento il Fondo acquisisce quietanza con la quale il beneficiario riconosce al Fondo il diritto di surroga nei propri diritti nei confronti della procedura concorsuale.

Il Ministro: DINI

94A5331

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi da mina

Con decreto ministeriale n 559/C.4300.XV J(483) del 10 giugno 1994 i manufatti esplosivi da mina che la S E I - Società esplosivi industriali S p a intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia) o in quello della Società sarda esplosivi industriali S p.a. di Domusnovas (Cagliari) oppure importare da paesi della Comunità economica europea, sono riconosciuti ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il numero ONU 0241 1.1 D come di seguito specificato

Nitram TX1,
Nitram TX5S,

impiegabili a cielo aperto o in galleria e non in ambienti grisutuosi o polverosi

Nitram TX 5,
Nitram TX 9,

impiegabili solo a cielo aperto e non in ambienti grisutosi o polverosi

La produzione dei suddetti esplosivi, dai componenti alle miscele parziali degli stessi, deve avvenire solo presso stabilimenti autorizzati e mai presso le località di impiego.

94A5338

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.2259.XV.J(500) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette meccaniche per razzi d'artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000978 che la società Simmel difesa S p a intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C.44132.XV J(201) datato 10 giugno 1994 i manufatti esplosivi denominati· «MFB (P.N. 30.00 85)» e «FLASH-BANG (P.N. 4.0730.00.000)» che la Società S.E I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C.7254.XV.J(505) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette meccaniche per colpi d'artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000988 che la società Simmel difesa S.p.a intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.18031 XV.J(308) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette elettroniche per colpi da mortaio» conforme al disegno n. 0000969 che la società Simmel difesa S.p.a intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n. 559/C.18041 XV.J(318) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Detonatore secondo per spolette elettroniche per colpi d'artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000956 che la società Simmel difesa S p a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

Con decreto ministeriale n 559/C 22546 XV J(387) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta elettronica di prossimità e percussione per colpi da mortaio - denominato FB - 391A» conforme al disegno SR 0003 che la società Simmel difesa S p a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C 23138 XV J(406) del 10 giugno 1994 il manufatto esplosivo denominato «Spoletta meccanica a tempo e percussione per colpi d'artiglieria - denominato MTSQ M501A1» conforme al disegno SR 0012, che la Ditta Simmel difesa S.p a. intende importare o produrre nel proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n 559/C.4844 XV J(485) del 20 giugno 1994 i seguenti manufatti esplosivi che la Soc. Copgo Wood Group S r l intende importare dalla Ditta Owen Oil Tools Inc (U.S A.), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come qui di seguito riportato·

Manufatto	Categoria	Numero ONU
Carica cava HSC-3375-301	II-gruppo B	0441 1 4S
Carica cava HSC-4000-311	II-gruppo B	0441 1.4S
Carica cava STP-1687-301	II-gruppo B	0441 1.4S
Carica cava STP-2125-301	II-gruppo B	0441 1 4S
Detonatore DET-0122-005	III	0455 1 4S
Detonatore DET-3050-127 A	III	0455 1.4S
Detonatore DET-3050-128	III	0455 1.4S
Detonatore DET-3050-129	III	0455 1 4S
Detonatore DET-3050-129 H	II-gruppo B	0455 1 4S
Detonatore DET-3050-022	III	0456 1.4S

Con decreto ministeriale n 559/C.8907 XV J(513) datato 2 luglio 1994, il manufatto esplosivo denominato «Cratering Kit n 1» che la Società S E I - Società esplosivi industriali S p a. intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* del regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero O N U 0360 1 1 B.

Con decreto ministeriale n 559/C.8905 XV.J(512) del 2 luglio 1994, il manufatto esplosivo denominato. «Cratering Kit n 2» che la Società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

94A5339

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.8023.XV.J(418) del 20 giugno 1994 i manufatti esplosivi denominati:

Fire Fox 2000 FC;
Fire Fox 3000 FC;
Fire Fox 4000 FC,

che la ditta Fiorillo Caterina intende produrre nel proprio stabilimento di Giugliano, località Santo Spirito (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8024.XV.J(419) del 20 giugno 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Turbobang», che la ditta Fiorillo Caterina intende produrre nel proprio stabilimento di Giugliano, località Santo Spirito (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8025.XV.J(420) del 20 giugno 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Batman», che la ditta Fiorillo Caterina intende produrre nel proprio stabilimento di Giugliano, località Santo Spirito (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8026.XV.J(421) del 20 giugno 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Superman», che la ditta Fiorillo Caterina intende produrre nel proprio stabilimento di Giugliano, località Santo Spirito (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8027.XV.J(422) del 20 giugno 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Black», che la ditta Fiorillo Caterina intende produrre nel proprio stabilimento di Giugliano, località Santo Spirito (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.8028.XV.J(423) del 20 giugno 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Svedese», che la ditta Fiorillo Caterina intende produrre nel proprio stabilimento di Giugliano, località Santo Spirito (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

94A5340

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane

Con decreto ministeriale 15 luglio 1994 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, il progetto presentato dall'Artigiancassa, che comporta:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Cassa per il credito alle imprese artigiane in una società per azioni denominata «Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a - Artigiancassa» che avrà un capitale sociale di L. 1.808.500.000.000 rappresentato da n. 1.808.500.000 azioni ordinarie da nominali L. 1.000 ciascuna;

l'adozione di un nuovo statuto da parte della «Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa».

94A5210

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 agosto 1994

Dollaro USA	1593,67
ECU	1950,33
Marco tedesco	1026,85
Franco francese	299,08
Lira sterlina	2466,52
Fiorino olandese	914,17
Franco belga	49,752
Peseta spagnola	12,287
Corona danese	258,71
Lira irlandese	2434,17
Dracma greca	6,778
Escudo portoghese	9,997
Dollaro canadese	1152,58
Yen giapponese	15,972
Franco svizzero	1224,02
Scellino austriaco	145,93
Corona norvegese	233,35
Corona svedese	204,78
Marco finlandese	308,70
Dollaro australiano	1182,82

94A5445

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modificazioni ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 78 del 5 luglio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «VANGUARD 7», vaccino vivo attenuato per la profilassi contro cimurro, infezioni respiratorie sostenute da Adenovirus tipo 2, Parainfluenza, Leptospirosi e Parvovirosi del cane.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health S.A. Louvain la Neuve Belgio, rappresentata in Italia dalla società SmithKline Beecham S.p.a., via Zambeletti, 20021 Baranzate di Bollate (Mi), codice fiscale 03524320151.

Produttore: SmithKline Beecham Biologicals S.A. Rixensart Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 5 dosi numero di A.I.C. 100174010;
flacone da 10 dosi numero di A.I.C. 100174022;
flacone da 25 dosi numero di A.I.C. 100174034.

Composizione: il flacone da una dose di vaccino liquido contiene:

principi attivi: Parvovirus canino attenuato, ceppo NL-35-D: non meno di 10^{70} $TCID_{50}$, Leptospira canicola inattivata ceppo C51: non meno di 300 UN, Leptospira icterohaemorrhagiae inattivata ceppo NADL 11403: non meno di 300 UN.

altri componenti: tiomersale, solfato di gentamicina, solfato di neomicina, albumina, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Il flacone da una dose di vaccino liofilizzato contiene:

principi attivi: virus vivo attenuato del cimurro, ceppo Snyder Hill: non meno di $10^{3.0}$ $TCID_{50}$,virus vivo attenuato Adeno tipo 2, ceppo Manhattan: non meno $10^{3.2}$ $TCID_{50}$, virus vivo attenuato della parainfluenza del cane, ceppo NL-CPI5: non meno di $10^{6.7}$ $TCID_{50}$
altri componenti: solfato di gentamicina, solfato di neomicina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei cani sani di ogni età contro cimurro, infezioni sostenute da Adenovirus tipo 2, parainfluenza, leptospirosi e parvovirosi del cane.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 79 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «MAXTYL 200» (tilosina) iniezioni.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, Viale Certosa 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd, Station WORKS Camlough Road, Newry, Irlanda del Nord, con effettuazione delle operazioni di controllo sul prodotto manufatturato da parte della Dista Product Ltd, Fleming Road, Liverpool (GB).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

flacone da 100 ml numero di A.I.C. 100223015.

Composizione: ogni 100 ml di prodotto contiene:
tilosina attiva 200 mg (come tilosina base) in una soluzione acquosa sterile contenente il 50% di glicole propilenico ed il 4% di alcool benzilico.

Indicazioni terapeutiche: nei bovini il MAXTYL 200 è efficace per il trattamento della polmonite contagiosa dei vitelli, pneumo-enetriti, pododermatiti, metriti, polmoniti batteriche e mastiti acute da batteri gram-positivi. Nei suini il MAXTYL 200 è efficace per il trattamento del Mal rossino, polmoniti, dissenteria emorragica, artriti da PPLO.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 80 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario denominata «BOVAFLEX 200» (apramicina solfato) iniezioni.

Titolare A.I.C.. Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, Viale Certosa 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: Norbrook Laboratories Ltd, Station WORKS Camlough Road, Newry, Irlanda del Nord, con effettuazione delle operazioni di controllo sul prodotto manufatturato da parte della Dista Product Ltd, Fleming Road, Liverpool (GB).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:
bottiglia vetro 100 ml numero di A.I.C. 100222013.

Composizione:
principio attivo: apramicina solfato 345 mg/ml (equiv. a 200 mg/ml apramicina attività);
altri componenti: fenolo, sodio metabisolfito, disodio edetato, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nei vitelli per il trattamento delle colibacillosi e salmonellosi causate da ceppi sensibili di E. Coli o Salmonella, e per il trattamento delle malattie respiratorie causate da germi sensibili all'apramicina.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 81 del 5 luglio 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «CATTLEMASTER RIP», vaccino combinato contro le infezioni da virus Respiratorio Sinciziale (BRSV), da virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) e della Parainfluenza 3 (Pi3).

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Animal Health, Division of SmithKline Beecham Corp., West Chester, PA 19380 U.S.A. rappresentato in Italia dalla società SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a. con sede legale e fiscale in Baranzate di Bollate (MI), codice fiscale 03524320151.

Produttore: SmithKline Beecham Animal Health, 601 West Cornhusker Highway, Lincoln, Nebraska 68521, U.S.A. con effettuazione dei controlli presso l'officina delle società stessa sita in Luovain-La-Neuve (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. :

astuccio contenente un flacone di vaccino liofilizzato da 5 dosi e un flacone di diluente da 5 dosi numero di A.I.C. 100145010;
astuccio contenente un flacone di vaccino liofilizzato da 10 dosi e un flacone di diluente da 10 dosi numero di A.I.C. 100145022;
astuccio contenente un flacone di vaccino liofilizzato da 25 dosi e un flacone di diluente da 25 dosi numero di A.I.C. 100145034.

Composizione: il flacone di vaccino liofilizzato contiene:

virus vivo attenuato Respiratorio Sinciziale Bovino (BRSV), ceppo BRSV/375: non meno di $10^{4.1}$ $TCID_{50}$/dose;
virus vivo attenuato termospecifico della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR), ceppo TS RLB 106: non meno di $10^{5.0}$ $TCID_{50}$/dose;
virus vivo attenuato termospecifico della Parainfluenza 3 (Pi3), ceppo TS RLB 103: non meno di $10^{5.0}$ $TCID_{50}$/dose.

Indicazioni terapeutiche: vaccino destinato alla attiva immunizzazione di bovini di ogni età, nei confronti delle infezioni da virus Respiratorio Sincinziale (BRSV), da virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) e della Parainfluenza 3 (Pi3).

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta del Medico Veterinario in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 82 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «HIPPIRON» (complesso di saccarato ferrico) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Serovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina 125, codice fiscale 01689221008.

Produttore: Vifor (International) LTD, Rechenstrassen 37, CH9001, St. Gallen Svizzera.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: astuccio da 4 flaconi da 50 ml cadauna numero di A.I.C. 100186016.

Composizione: (per 50 ml)
principio attivo: complesso di saccarato ferrico 27,00g; ferro trivalente al 3,7% p/p corrispondente a ferro trivalente 1,00g.
altri componenti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: anemie sideropeniche, durante la gravidanza, l'allattamento e, nei giovani, durante l'accrescimento. In caso di alimentazione con foraggi poveri di ferro, che determinano la formazione di complessi di ferro non assorbibili. In caso di anemie da diminuzione di globuli rossi o con valore ematocrito o di emoglobina più basso della norma. Come coadiuvante nella convalescenza. Come stimolatore dell'appettito. Per migliorare le performances riproduttive. Come trattamento tonico e ricostituente.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 83 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NAFPENZAL lattazione».

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via B. Brembo 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I C.:
scatola da 4 siringhe iniettori di 3 g A.I.C. n 100177017.

Composizione: ogni siringa iniettore da 3 g contiene:
principi attivi. benzilpenicillina sodica 180,0 mg (equivalente a 300.000 U.I.); nafcillina sodica monoidrato 121,95 mg (equivalente a 100 mg di nafcillina); diidrostreptomicina solfato 134,23 mg (equivalente a 100 mg di diistreptomicina),
altri componenti: olio di arachidi, olio di arachidi idrogenato, olio di ricino idrogenato

Indicazioni terapeutiche: terapia di routine in bovine in lattazione: trattamento di infezioni insorte durante il periodo di lattazione e causate da batteri sensibili alla penicillina, streptomicina e la nafcillina semisintetica associate, determina una maggiore attività rispetto all'uso di ciascun prodotto da solo.
Questa associazione assicura un ampio spettro di attività nei confronti di un ampio numero di batteri compresi gli stafilococchi resistenti alla penicillina e i coliformi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decreto n 84 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «ENZEC» (abamectina) soluzione iniettabile

Titolare A I C.: Merck Sharp & Dohme B V. di Haarlem (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a , con sede legale e fiscale in Roma, via G Fabbroni 6, codice fiscale 00422760587, concessionaria per la vendita in Italia la società Janssen Farmaceutici S p.a. di Latina.

Produttore: la ditta estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Haarlem (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:
flacone da 50 ml numero di A.I.C. 100176015;
flacone da 200 ml numero di A.I.C. 100176027;
flacone da 500 ml numero di A.I.C. 100176039.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:
principi attivi: abamectina 1g;
altri componenti: glicerolformale 40 ml, glicole propilenico q.b. a 100 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche. è indicato per il trattamento ed il controllo delle seguenti specie di nematodi gastrointestinali (incluse larve immature inibite di Ostertagia ostertagi), vermi polmonari, parassiti esterni, pidocchi ematofagi ed acari della rogna nei bovini: Nematodi Gastrointestinali (adulti e larve di 4° stadio) Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi (incl. larve ipobiotiche di 4° stadio), O lyrata, Trichestrongylus axei, Cooperia oncophara, C. punctata, C. surnabada, Nematodirus helvetianus, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Trichuris spp. (solo adulti). Nematodi Polmonari Dictyocaulus viviparus (adulti e larve di 4° stadio). Parassiti Esterni (stadi larvali), Dermatobia hominis, Hypoderma bovis, H lineatum. Pidocchi Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus. Acari Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. bovis.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decreto n. 85 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NEMEX» nella preparazione pasta alla quale sono stati assegnati per le varie confezioni i numeri di A I C..

pasta per cani siringa da 16 g numero A.I C. 100085012;
pasta per cani tubo 10 g numero A.I C 100085024,
pasta per cani tubo 24 g numero A.I C. 100085036;
pasta per gatti siringa 2 g numero A I C. 100085048;
pasta per gatti siringa 3 g numero A.I.C. 100085051.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina S.S. 156 Km. 50, codice fiscale 00192900595.

Modifiche apportate:

Preparazione e confezione: è autorizzata l'immissione in commercio della categoria compresse nella confezione blister da 10 compresse numero di A.I.C. 100085063.

Composizione: una compressa contiene:
principio attivo. pyrantel pamoato (pari a 35 mg di pyrantel base) 100,89 mg;
altri componenti: amido di mais, acido alginico, lacca di alluminio gialla, magnesio stearato, sodio lautil solfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore: la categoria compresse preparata presso l'officina farmaceutica Pfizer S.A. San Sebastian de los Reyes - Madrid (Spagna) sarà importata in Italia, già pronta e confezionata per la vendita.

Decreto n. 86 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «LINCOCIN VET» (Lincomicina) nelle preparazioni e confezioni di cui appresso

Lincocin Vet soluzione iniettabile:

flacone da 50 ml registrazione n. 28052;
flacone da 100 ml registrazione n. 28052.

Lincocin Vet compresse da 200 mg:

20 compresse in blister registrazione n. 28052/A;
100 compresse in blister registrazione n. 28052/A.

La produzione è così effettuata:
a) la soluzione iniettabile è prodotta, controllata e confezionata presso l'officina estera della ditta Upjohn S.A. Puurs (Belgio);
b) le compresse sono prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta Upjohn Company Kalamazoo, Michigan, U.S.A., con effettuazione delle operazioni terminali presso l'officina farmaceutica della ditta Upjohn Limited, Crawley, Sussex, U.K. e di controllo presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Gellini S.p.a. di Aprilia (LT).

Titolare A.I.C.: Società Upjohn S.p.a., con sede legale e fiscale in Caponago (MI), via G. E. Upjohn 2, codice fiscale 00768480154.

Modifiche appportate:

Produttore: la categoria compresse è ora prodotta presso l'officina farmaceutica della società Upjohn Company of Canada, Don Mills, Ontario, Canada, le operazioni terminali e di controllo verranno effettuate presso l'officina farmaceutica Upjohn Limited, Crawley, Sussex, U.K.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni delle categorie sottoindicate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

soluzione iniettabile:

flacone da 50 ml numero di A.I C. 100224017;
flacone da 100 ml numero di A.I.C. 100224029;

compresse:

20 compresse in blister numero di A.I.C. 100224031,
100 compresse in blister numero di A.I.C 100224043

I lotti della categoria compresse, già prodotti nell'officina precedentemente autorizzata e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza, così come i lotti già prodotti della categoria soluzione iniettabile contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito

Decreto n. 87 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «FATROXIMIN» (Rifazimina) nelle seguenti preparazioni e confezioni:

a) Fatroximin endomammaria asciutta 5 ml:
astuccio da 4 tubi siringa da 5 ml registrazione n. 26443;
astuccio da 8 tubi siringa da 5 ml registrazione n. 26443;
astuccio da 12 tubi siringa da 5 ml registrazione n. 26443.

b) Fatroximin endomammaria asciutta 10 ml:
astuccio da 4 tubi siringa da 10 ml registrazione n. 26443/1;
astuccio da 8 tubi siringa da 10 ml registrazione n 26443/1,
astuccio da 12 tubi siringa da 10 ml registrazione n. 26443/1

c) Fatroximin pessari:
astuccio contenente blister da 12 pessari effervescenti registrazione n. 26443/A;
astuccio contenente blister da 12 pessari effervescenti + 6 guanti a perdere registrazione n. 26443/A,
astuccio contenente blister da 36 pessari effervescenti registrazione n. 26443/A;
astuccio contenente blister da 36 pessari effervescenti + 18 guanti a perdere registrazione n. 26443/A.

d) Fatroximin schiuma:
astuccio contenente 1 bombola da 100 g + guanti a perdere registrazione n. 26443/B;
astuccio contenente 6 bombole da 13,4 g + guanti a perdere registrazione n. 26443/B-1,

le suddette preparazioni vengono preparate nell'officina consortile della società titolare dell'A.I.C. sita in Ozzano Emilia (Bologna)

Titolare A.I.C.. Società Fatro S.p.a con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 00592170377

Modifiche apportate.

Preparazioni e confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova preparazione Spray Topico nella confezione bombola da 170 g alla quale viene attribuito il numero di A.I.C 100077130

Composizione dello spray topico: una bombola da 170 g contiene:
principio attivo rifaximina (D.C.I.) (*) 0,5 g;
altri componenti: fucsina basica, alcool etilico assoluto denaturato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), gas propellente: propano/butano (75:25) 55 g.

Composizione. per la preparazione schiuma la composizione autorizzata è ora la seguente:
una bombola da 100 g contiene. principio attivo. rifaximina 0,75 g altri componenti. alcool cetostearilico, paraffina liquida (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), gas propellente idrocarburi butano/propano (75:25) 25,330 g,
una bombola da 13,4 g contiene: principio attivo: rifaximina 0,10g, altri componenti: alcool cetostearilico, paraffina liquida, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti), gas propellente idrocarburi: butano/propano (75 25) 3,40 g.

Numeri di A.I.C.. alle confezioni di seguito indicate e già in commercio, viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

pomata endomammaria asciutta 5 ml:
astuccio 4 tubi siringa numero di A.I.C 100077015;
astuccio 8 tubi siringa numero di A.I.C 100077027;
astuccio 12 tubi siringa numero di A.I.C 100077039,

pomata endomammaria asciutta 10 ml:
astuccio 4 tubi siringa numero di A.I.C. 100077044,
astuccio 8 tubi siringa numero di A.I.C. 100077054,
astuccio 12 tubi siringa numero di A.I.C 100077066,

intrauterino pessari:
blister 12 pessari numero di A.I.C. 100077078;
blister 12 pessari + 6 guanti numero di A.I.C. 100077080,
blister 36 pessari numero di A. I.C. 100077092;
blister 36 pessari + 18 guanti numero di A.I.C. 100077104,

schiuma
1 bombola da 100 g + guanti a perdere numero di A.I.C 100077116;
6 bombole da 13,4 g + guanti a perdere numero di A.I.C. 100077128.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza

Decreto n. 88 del 5 luglio 1994

Specialità medicinali per uso veterinario:
«TERRAMICINA 100»:

flacone da 50 ml registrazione n. 24049;
flacone da 100 ml registarzione n. 24049;
flacone da 250 ml registrazione n 24049;
flacone da 500 ml registrazione n. 24049.

«Terramicina Long Acting»:
flacone da 50 ml numero di A.I.C 100088018,
flacone da 100 ml numero di A.I.C 100088020,
flacone da 250 ml numero di A.I.C. 100088032;
flacone da 500 ml numero di A.I.C 100088040

«Pan Terramicina».
flacone da 50 ml numero di A.I.C. 100087016,
flacone da 100 ml numero di A.I.C. 100087028;
flacone da 250 ml numero di A.I.C. 100087030.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italiana S.p.a. con sede legale e fiscale in Latina s.s. 156 km. 50, codice fiscale 00192900595

Modifiche apportate:

Produttore. le specialità medicinali per uso veterinario sopra indicate sono ora prodotte anche presso l'officina farmaceutica comune Pfizer-Roerig sita in Borgo San Michele (Latina).

Numero di A.I.C. alla specialità medicinale per uso veterinario «TERRAMICINA 100» vengono assegnati i numeri di A.I.C. a fianco indicati
flacone da 50 ml numero di A.I.C 100230010,
flacone da 100 ml numero di A.I.C 100230022;
flacone da 250 ml numero di A.I.C 100230034;
flacone da 500 ml numero di A.I.C. 100230046

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza

Decreto n. 89 del 5 luglio 1994

Specialità medicinale per uso veterinario

«L-Ripercol - ruminanti»

flacone 50 ml registrazione n 24835/B-1,
flacone 100 ml registrazione n 24835/B-1,

L-Ripercol - suini:
flacone 50 ml registrazione n. 24835/B,
flacone 100 ml registrazione n 24835/B,

L-Ripercol - orale
1 scatola 5 bustine da 20 g registrazione n. 24835/A,
1 scatola 50 bustine da 20 g registrazione n. 24835/A,

L-Ripercol - piccioni
1 blister da 25 compresse da 20 mg registrazione n 24835.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Pfizer Italiana S.p.a con sede legale e fiscale in Roma, via Valbondione 113, codice fiscale 00192900595

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: trasferimento rappresentanza: è trasferita alla società Janssen Farmaceutici S.p.a. con sede legale in Latina e sede secondaria in Roma, Via Castello della Magliana 38, codice fiscale 00962280590 l'autorizzazione ad agire come rappresentante e concessionario per la vendita in Italia della specialità medicinale per uso veterinario in questione

Numeri di A.I.C alle confezioni di seguito indicate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato

«L-RIPERCOL»:

ruminanti - flacone da 50 ml numero di A.I.C 100221011,
ruminanti - flacone da 100 ml numero di A.I.C 100221023,
suini - flacone da 50 ml numero di A.I.C. 100221035,
suini - flacone da 100 ml numero di A.I.C 100221047;
orale - 5 bustine da 20 g numero di A.I.C 100221050,
orale - 50 bustine da 20 g numero di A.I.C 100221074.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza

94A5209

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ceat cavi industrie, con sede in Torino e unità di filiale di Milano, sede di Torino e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 2 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi Cant. Cerano - Cant. Enichem off.ne e sede di Brindisi per il periodo dal 2 novembre 1993 al 1° maggio 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Selind, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994.

Comitato tecnico del 4 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sopin, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993.

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sopin, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 25 aprile 1994.

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 7 maggio 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 novembre 1993 con decorrenza 8 novembre 1993.

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Calzaturificio F.lli Re, con sede in Valenza (Alessandria) e unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 19 giugno 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta C.E. S.p.a. - Costruzioni elettromeccaniche Spavone, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 15 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 15 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma e unità di Milano, Genova, Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994

1) in attuazione della delibera C.I.P I del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dal 13 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S r.l Fibronit, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), unità di Avenza (Massa Carrara), Broni (Pavia), Casale Monferrato (Alessandria) e unità commerciali Bari-Catania, per il periodo dal 13 gennaio 1994 al 12 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 13 gennaio 1994,

2) in attuazione della delibera C I.P I del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993;

3) in attuazione della delibera C I.P I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 31 dicembre 1993

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 8 agosto 1993;

4) in attuazione della delibera C.I P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S r.l. Zacchetti Enrico, con sede in Gattinara (Vercelli) e unità di Romagnano Sesia (Novara), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 30 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993,

7) in attuazione della delibera C.I P I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Nuova I.T.L - Italiana lavori (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

8) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Adriatica prefabbricati (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 21 marzo 1993 al 31 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

9) in attuazione della delibera C I P I del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale; è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 12 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a Adriatica prefabbricati (Gruppo Fasano), con sede in Taranto e unità di Rutigliano (Bari), per il periodo dal 12 aprile 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 12 aprile 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C I.P I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 21 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a Fasano (Gruppo Fasano), con sede in Taranto, unità di Crotone (Catanzaro), Porto Torres (Sassari), Taranto ed ufficio di Taranto e ufficio di Caivano (Napoli), per il periodo dal 21 marzo 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 21 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1994, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Istituto chemioterapico I.C.T., con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di dieci lavoratori su un organico di quaranta unità Le modalità di svolgimento della riduzione oraria avverranno secondo quanto stabilito dall'allegato accordo che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993

94A5343

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 4 luglio 1994 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/92 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Ancol 14 - Raffaella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 14 dicembre 1981, rep. 1232, reg. soc. 2050, tribunale di Matera, BUSC n. 1068/188497;

società cooperativa edilizia «Ancol 3 Rossella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 2 novembre 1981, rep. 1104, reg. soc. 2007, tribunale di Matera, BUSC n. 1032/187899;

società cooperativa edilizia «Ancol Casa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 13 settembre 1982, rep. 2177, reg. soc. 2200, tribunale di Matera, BUSC n. 1191/198264;

società cooperativa edilizia «Ancol 8 Delia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 17 novembre 1981, rep. 1145, reg. soc. 2013, tribunale di Matera, BUSC n. 1058/188322;

società cooperativa edilizia «Ancol 5 - Daniela - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 6 novembre 1981, rep. 1115, reg. soc. 2010, tribunale di Matera, BUSC n. 1031/187898;

società cooperativa edilizia «Ancol 9 Anna - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 27 novembre 1981, rep. 1179, reg. soc. 2012, tribunale di Matera, BUSC n. 1059/188323;

società cooperativa edilizia «Ancol 6 S. Antonio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 26 novembre 1981, rep. 1176, reg. soc. 2011, tribunale di Matera, BUSC n. 1057/188321;

società cooperativa edilizia «Ancol 13 - Loredana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 10 dicembre 1981, rep. 1210, reg. soc. 2037, tribunale di Matera, BUSC n. 1063/188327;

società cooperativa edilizia «A.N.C.O.L. 1 - S. Andrea - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 22 ottobre 1981, rep. 1057, reg. soc. 1984, tribunale di Matera, BUSC n. 1023/187114;

società cooperativa edilizia «Ancol 12 - Gravinella - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 7 dicembre 1981, rep. 1200, reg. soc. 2036, tribunale di Matera, BUSC n. 1062/188326;

società cooperativa edilizia «Ancol 11 - S. Paolo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 3 dicembre 1981, rep. 1195, reg. soc. 2035, tribunale di Matera, BUSC n. 1061/188325;

società cooperativa edilizia «Cooper Porcari 2°», con sede in Porcari (Lucca), costituita per rogito Donnini in data 13 Novembre 1978, rep. 73845, reg. soc. 7506, tribunale di Lucca, BUSC n. 1001/165583;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Etrusca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Benzo in data 15 ottobre 1976, rep. 37050, reg. soc. 6563, tribunale di Livorno, BUSC n. 1061/148383;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra impiegati del comune di Rosignano Marittimo (CEICRM) - Società a responsabilità limitata», con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Von Berger in data 20 ottobre 1954, rep. 17672, reg. soc. 3428, tribunale di Livorno, BUSC n. 516/48663;

società cooperativa edilizia «Galileo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Chiaffredo in data 30 settembre 1963, rep. 14501-7959, reg. soc. 2102, tribunale di Torino, BUSC n. 1772/80708;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Loredana società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Revigliono in data 14 novembre 1970, rep. 7919, reg. soc. 1212/70, tribunale di Torino, BUSC n. 2651/112900;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Minerva a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Turbil in data 27 settembre 1963, rep. 35568, reg. soc. 1857, tribunale di Torino, BUSC n. 1623/80269;

società cooperativa edilizia «Rosa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Tabacchi in data 27 settembre 1963, rep. 20374, reg. soc. 2134/63, tribunale di Torino, BUSC n. 1781/80774;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Veneta a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita per rogito Metitieri in data 25 settembre 1963, rep. 11939, reg. soc. 1769, tribunale di Torino, BUSC n. 1633/80381;

società cooperativa edilizia «Cooperativa R. Lombardi a r.l.», con sede in Venaria Reale (Torino), costituita per rogito Prost in data 14 aprile 1987, rep. 172.256, reg. soc. 2742/87, tribunale di Torino, BUSC n. 5096/227971;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito D'Errico in data 23 marzo 1974, rep. 36482, reg. soc. 815, tribunale di Acqui Terme, BUSC n. 989/132786;

società cooperativa edilizia «Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asti, costituita per rogito Revigliono in data 23 aprile 1986, rep. 47108, reg. soc. 5405, tribunale di Asti, BUSC n. 551/220737;

società cooperativa edilizia «La Seuese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Seui (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 21 novembre 1978, rep. 19799, reg. soc. 402, tribunale di Lanusei, BUSC n. 1048/169494;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Carbonesca a responsabilità limitata», con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Briganti in data 30 marzo 1979, rep. 94213, reg. soc. 7672, tribunale di Perugia, BUSC n. 1499/168610;

società cooperativa edilizia «Edilizia Fontivegge» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castiglione del Lago (Perugia), costituita per rogito Biavati in data 25 novembre 1978, rep. 94491, reg. soc. 7335, tribunale di Perugia, BUSC n. 1431/163448;

società cooperativa edilizia «Il Focolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Morini in data 5 aprile 1965, rep. 33042, reg. soc. 3342, tribunale di Perugia, BUSC n. 407/93605;

società cooperativa edilizia «LEX» Società cooperativa edilizia a capitale illimitato a responsabilità limitata fra Guardie di pubblica sicurezza - Perugia - con sede in Perugia, costituita per rogito Biavati in data 29 novembre 1962, rep. 62900, reg. soc. 2914, tribunale di Perugia, BUSC n. 290/77521;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Miriam di Offida società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Offida (Ascoli Piceno), costituita per rogito Barmann in data 2 maggio 1986, rep. 4452, reg. soc. 5680, tribunale di Ascoli Piceno, BUSC n. 1055/220630;

società cooperativa edilizia «Monte Nano - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Vittoria in Matenano (Ascoli Piceno), costituita per rogito Silenzi in data 17 ottobre 1974, rep. 1956, reg. soc. 887, tribunale di Fermo, BUSC n. 662/135407;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Esina a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Falsini in data 5 dicembre 1984, rep. 42613, reg. soc. 13401, tribunale di Ancona, BUSC n. 2192/207890;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa - Mario Zotta - a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 22 gennaio 1968, rep. 47357, reg. soc. 822, tribunale di Potenza, BUSC n. 571/104865;

società cooperativa edilizia «Fides et Spes» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 17 marzo 1964, rep. 29042/4026, reg. soc. 679, tribunale di Potenza, BUSC n. 354/85679;

società cooperativa edilizia «Vespucci - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 19 febbraio 1963, rep 1358/485, reg. soc. 607, tribunale di Potenza, BUSC n. 338/76390,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Domus S.r.l », con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 6 luglio 1978, rep. 46198, reg soc 1493, tribunale di Potenza, BUSC n 1134/161704,

società cooperativa edilizia «Esperanza» Soc. coop edilizia a responsabilità limitata», con sede in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 9 marzo 1964, rep. 28994/4020, reg soc. 676, tribunale di Potenza, BUSC n 351/85423;

società cooperativa edilizia «Fratelli Kennedy» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Tolve (Potenza), costituita per rogito Madeo in data 16 settembre 1968, rep 12865, reg soc 847, tribunale di Potenza, BUSC n. 622/107240;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Altomonte - a r l », con sede in Potenza, costituita per rogito Vomero Omero in data 2 luglio 1986, rep. 8209, reg soc 3371, tribunale di Potenza, BUSC n. 1918/220891;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Golden casa - Soc. coop a r l.», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Vitelli in data 9 maggio 1988, rep 4384, reg. soc. 3764, tribunale di Matera, BUSC n 1586/242961.

94A5345

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si comunica che presso la seconda facoltà di ingegneria con sede in Vercelli del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Seconda facoltà di ingegneria, con sede in Vercelli

Tecnologia meccanica

gruppo concorsuale 11000 - Tecnologie e sistemi di lavorazione,

settore scientifico disciplinare I10X - Tecnologie e sistemi di lavorazione

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi della legge n 537/93, art. 5, comma 10, si procederà alla nomina dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneno

94A5350

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189